



**COMUNE DI PERFUGAS
PROVINCIA DI SASSARI**

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL
22/11/2019 SOTTOPOSTA ALL'ORGANO DI REVISIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Bilancio di Previsione 2019-2021 - Applicazione avanzo di
amministrazione (art. 187 del TUEL).**

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di novembre, alle ore 15,00, la sottoscritta Dott.ssa Gian Franca Cossu, Revisore legale dei Conti, procede all'esame della proposta di deliberazione Del Consiglio Comunale n. 35 del 22/11/2019, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2019-2021 - Applicazione avanzo di amministrazione (art. 187 del TUEL)",

IL REVISORE

- Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede;
- Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 in data 27.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018;
- Visto che la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi l'art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

- Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;
- Atteso che non trovandosi l'ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato;
- Considerato che l'Amministrazione intende procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per € 132.712,92 al bilancio dell'esercizio 2019, di cui € 110.117,99 avanzo vincolato e per € 22.594,93 avanzo accantonato;
- che al bilancio di previsione dell'esercizio in corso è stato applicato avanzo di amministrazione al bilancio dell'esercizio 2018 per € 1.143.984,00 al bilancio dell'esercizio 2019 con deliberazione di C.C. n. 14 del 15.06.2019 di cui € 110.042,30 al bilancio dell'esercizio 2019 con deliberazione di C.C. n. 27 del 2.09.2019;

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 di regolarità contabile rilasciato in data 23/11/2019;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

L'Organo di Revisione